



Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione con il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno)

Modifica del 17 dicembre 2021

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza COVID-19 perdita di guadagno del 20 marzo 2020¹ è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 2^{bis}, 3^{quater} e 3^{quinquies}

^{2bis} La perdita di guadagno dovuta a una quarantena per le persone in entrata ai sensi dell'articolo 9 dell'ordinanza COVID-19 traffico internazionale viaggiatori del 23 giugno 2021² non conferisce alcun diritto all'indennità.

^{3quater} I lavoratori particolarmente a rischio ai sensi dell'articolo 27a dell'ordinanza 3 COVID-19 del 19 giugno 2020³ hanno diritto all'indennità se non possono essere occupati conformemente all'articolo 27a capoversi 1–4 dell'ordinanza 3 COVID-19 o se, in virtù dell'articolo 27a capoverso 6 dell'ordinanza 3 COVID-19, rifiutano il lavoro assegnato loro. La condizione di lavoratore particolarmente a rischio deve essere comprovata mediante un certificato medico.

^{3quinquies} I lavoratori indipendenti ai sensi dell'articolo 12 LPGa particolarmente a rischio hanno diritto all'indennità se non possono svolgere il loro lavoro da casa. Per la definizione delle persone particolarmente a rischio è applicabile per analogia l'articolo 27a capoversi 10–12 dell'ordinanza 3 COVID-19. La condizione di persona particolarmente a rischio deve essere comprovata mediante un certificato medico.

1 RS 830.31

2 RS 818.101.27

3 RS 818.101.24

Art. 3 cpv. 5 e 6

⁵ Per gli aventi diritto di cui all'articolo 2 capoverso 3^{quater}, il diritto nasce nel momento in cui una loro occupazione secondo l'articolo 27a capoversi 1-4 dell'ordinanza 3 COVID-19 del 19 giugno 2020⁴ risulta impossibile o se in virtù dell'articolo 27a capoverso 6 dell'ordinanza 3 COVID-19 rifiutano il lavoro assegnato loro. Il diritto cessa con la ripresa del lavoro o con l'abrogazione dell'articolo 27a dell'ordinanza 3 COVID-19.

⁶ Per gli aventi diritto di cui all'articolo 2 capoverso 3^{quinqües} il diritto nasce con l'interruzione dell'attività lucrativa e cessa con la sua ripresa.

Art. 5 cpv. 2^{ter}, 2^{ter0} e 2^{quinqües}

^{2^{ter}} Per il calcolo dell'indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all'articolo 2 capoverso 1^{bis} lettera b numero 2, capoverso 3, 3^{bis} o 3^{quinqües} che non rientrano nel campo d'applicazione del capoverso 2^{bis} è determinante il reddito soggetto all'AVS conseguito nel 2019.

^{2^{ter0}} Se nel caso dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all'articolo 2 capoverso 1^{bis} lettera b numero 2, capoverso 3, 3^{bis} o 3^{quinqües} la decisione di tassazione fiscale per il 2019 indica un reddito dell'attività lucrativa più elevato rispetto alla base di calcolo secondo il capoverso 2^{bis} o 2^{ter}, dal 1° luglio 2021 le indennità future sono calcolate sulla base della decisione di tassazione fiscale per il 2019.

^{2^{quinqües}} In deroga al capoverso 2^{quater}, per il calcolo dell'indennità degli aventi diritto di cui all'articolo 2 capoverso 3^{quater} è determinante il reddito dell'attività lucrativa soggetto all'AVS.

Art. 6 Estinzione del diritto all'indennità

In deroga all'articolo 24 capoverso 1 LPGA⁵, il diritto a prestazioni arretrate si estingue il 31 marzo 2023.

Art. 10a Particolarità della procedura di contenzioso

In deroga all'articolo 58 capoverso 1 LPGA⁶, i ricorsi contro decisioni delle casse cantonali di compensazione sono giudicati dal tribunale delle assicurazioni del luogo in cui ha sede la cassa di compensazione.

*Art. 10a^{bis}**Ex art. 10a*

⁴ RS 818.101.24

⁵ RS 830.1

⁶ RS 830.1

Art. 11 cpv. 6–8

⁶ *Abrogato*

⁷ Fatto salvo il capoverso 8, si applica fino al 31 dicembre 2022.

⁸ Gli articoli 2 capoversi 3^{quater} e 3^{quinqies}, 3 capoversi 5 e 6, nonché 5 capoverso 2^{quinqies} si applicano fino al 31 marzo 2022.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.

17 dicembre 2021

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

